



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’
20060 Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana
Pec: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it
Cod.fisc./P.IVA 09571970962

**NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE
DEI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DI REGIONE
LOMBARDIA DEL 17 LUGLIO 2023**

Approvato con deliberazione del Consiglio Unione n. 4 in data 13.02.2024

Art. 1 - Costituzione del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera dell'Assemblea dell'Ente il Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, di seguito Gruppo, nella sede legale dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, di seguito UCLAM o Ente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) L'UCLAM provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Legale Rappresentante

- 1) Il Legale Rappresentante è il Presidente dell'UCLAM in carica.
- 2) Il Legale Rappresentante dell'Ente che costituisce il Gruppo, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile sul territorio di riferimento, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Legale Rappresentante è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 3) Il Legale Rappresentante del Gruppo, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto della propria amministrazione lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
- 4) Il ruolo di Autorità di protezione civile, previsto dalla normativa vigente, è mantenuto da ciascuno dei Sindaci dei Comuni sul cui territorio opera il Gruppo, per il territorio di propria competenza.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile

Art. 4 - Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

- 2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dell'Ente e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dall'Ente stesso.
- 3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Legale Rappresentante e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile dei Comuni interessati, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) L'Ente, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo esclusione limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale;

- apposita domanda predisposta dalla Segreteria del Servizio di Protezione Civile, corredata da n.3 fotografie formato tessera;
 - certificato medico di “sana e robusta costituzione fisica” che attesti l’idoneità psicofisica in relazione all’attività da svolgere, che dovrà essere aggiornato annualmente consegnando l’eventuale documentazione medica al Responsabile di Segreteria del gruppo;
 - attestato di frequenza al Corso di Protezione Civile o equipollente;
- 6) È preclusa l’appartenenza del singolo Volontario a più Gruppi e/o Associazioni di Protezione Civile.
 - 7) L’ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto dell’Ente e viene comunicata all’interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all’articolo 12.
 - 8) In caso di rigetto motivato, il Legale Rappresentante dell’Ente deve darne comunicazione all’interessato e al Coordinatore operativo.
 - 9) L’Ente promuove e incentiva l’adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell’unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall’Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 3 mesi continuativi o per incompatibilità con l’azione operativa del Gruppo;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all’interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Legale Rappresentante; quest’ultimo, sentito il parere dell’Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento. Il volontario che, ricevuto il richiamo scritto, non produrrà giustificazione alcuna e protrarrà la sua assenza per un ulteriore mese, con delibera di Consiglio Direttivo, relativa notifica scritta e conseguente comunicazione al Legale Rappresentante, perderà la qualifica di volontario di Protezione Civile nel Gruppo;

- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Legale Rappresentante.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'Ente, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
- 5) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo per gravi motivi può essere stabilita dal Sindaco o dal suo delegato e, in loro assenza, dal Coordinatore; nella fase operativa tale decisione può essere presa dal Responsabile Operativo o dal Capo Squadra. La decisione deve essere presa dopo avere accertato fatti e circostanze ed aver sentito le parti interessate.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese dell'Ente, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia con la presentazione di un certificato di sana e robusta costituzione da parte del candidato e con i controlli periodici da prevedere da parte del Datore di lavoro.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - b) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dall'Ente, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - c) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dall'Ente, o dal Gruppo, o alle quali l'Ente o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - d) garantire almeno un turno di reperibilità settimanale nel mese in cui cade il turno concordato. In caso di imprevedibili indisponibilità il Volontario dovrà tempestivamente informare il Coordinatore o suo delegato e il Responsabile del Servizio di Segreteria del Gruppo. Il Volontario indisponibile alla turnazione, al fine di garantire il servizio di reperibilità, dovrà a sua cura cercare un suo sostituto alla turnazione, dandone comunicazione al Coordinatore o suo delegato e al Responsabile del Servizio di Segreteria del Gruppo;
 - e) comunicare prontamente all'Ente e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

- 1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b) Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo

Art.12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Le figure che costituiscono il Consiglio Direttivo sono le seguenti:
 - COORDINATORE OPERATIVO;
 - VICE COORDINATORE;
 - RESPONSABILE LOGISTICA;
 - CAPO SQUADRA/REFERENTE COMUNALE DEI SINGOLI COMUNI;
 - RESPONSABILE FORMAZIONE;
 - RESPONSABILE SEGRETERIA;
 - RESPONSABILE COMUNICAZIONE RADIO.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo in particolare:

- definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Legale Rappresentante e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - collabora coi Comuni interessati e con l'Ente e alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - programma, in accordo coi Comuni interessati e con l'Ente, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
- 4) In caso di dimissioni o messa in riserva, allontanamento per motivi disciplinari di un membro del Consiglio Direttivo, gli stessi verranno sostituiti nominando, al loro posto, il primo dei non eletti che, nell'ultima elezione, seguirà nella graduatoria. In caso di mancanza di altri nominati verranno svolte nuove elezioni per individuare i nuovi Responsabili.
 - 5) Il Consiglio Direttivo è eletto per un periodo di 3 anni.
 - 6) A seguito delle elezioni il Legale Rappresentante, sentito il parere di competenza del Funzionario del Settore di Protezione Civile, valutate le conoscenze e competenze dal Curriculum Vitae ove previsto dal presente Regolamento e le specifiche esperienze e competenze acquisite in materia di Protezione Civile dal volontario di Protezione Civile eletto dall'Assemblea nei relativi ruoli, ne può sancire l'incarico ovvero rigettare all'Assemblea la nomina richiedendo una nuova votazione elettiva.
 - 7) I membri del Consiglio Direttivo possono essere altresì revocati individualmente dal Legale Rappresentante, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il loro operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Legale Rappresentante.

Art.13 – Compiti del consiglio direttivo

1. COORDINATORE OPERATIVO

- a) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Legale Rappresentante con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
- b) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Ente, nonché con il ruolo di dipendente dell'Ente, appartenente alla struttura di protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Legale Rappresentante, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Legale Rappresentante.
- c) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile dei Comuni interessati e, in accordo con il Legale Rappresentante, è referente delle attività dei volontari afferenti

al Gruppo. Le attività sono svolte in raccordo con il Sindaco del comune interessato dalle attività stesse quale Autorità di protezione civile.

- d) Il Coordinatore operativo relaziona al Legale Rappresentante le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
- e) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- f) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- g) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dall'Ente.
- h) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Legale Rappresentante ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- i) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Legale Rappresentante una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
- j) Assicura la sua reperibilità h24.

2. VICE COORDINATORE

Il Vice Coordinatore eletto dall'Assemblea coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. RESPONSABILE LOGISTICA

È responsabile della corretta tenuta del materiale in dotazione al gruppo e ne segnala eventuali danneggiamenti o mancanze al COORDINATORE, proponendo integrazioni di mezzi e materiali.

4. CAPO SQUADRA/REFERENTE COMUNALE DEI COMUNI COSTITUENTI L'ENTE

- a) Il Capo Squadra è il referente locale di ogni Comune costituente l'UCLAM;
- b) Referenti superiori del Capo Squadra sono il Coordinatore ed il Vice Coordinatore, nei confronti dei quali è responsabile dell'operato della propria Squadra e ai quali è direttamente subordinato; In caso di intervento operativo il Capo Squadra è tenuto ad eseguire le direttive impartite dal Coordinatore e dal Vice Coordinatore.

5. RESPONSABILE FORMAZIONE

- a) Cura la formazione degli allievi e volontari e attraverso l'organizzazione di esercitazioni generali e specialistiche assicura il mantenimento delle capacità manuali/tecniche;
- b) Informa i volontari della offerta formativa di altri gruppi e organizzazioni e ne coordina, in collaborazione con il referente del servizio di Segreteria del Gruppo dei volontari, la partecipazione ai corsi e esercitazioni;
- b) Verifica periodicamente almeno due volte all'anno le scadenze temporali per il mantenimento delle abilitazioni specifiche acquisite, ovvero calendarizza in accordo con il volontario la partecipazione ai corsi di mantenimento in programmazione.

6. RESPONSABILE SEGRETERIA

- a) Il Responsabile della Segreteria si occupa della tenuta dell'archivio delle attività del gruppo, della tenuta della documentazione di rito di ogni volontario, tiene un aggiornamento delle banche dati generali del gruppo, provvede altresì con l'ausilio del coordinatore, vice coordinatore e capi squadra e Responsabile della Formazione, all'aggiornamento delle banche dati del gruppo di volontari di città metropolitana di Milano e Regione Lombardia.

- b) Collabora con il Responsabile della Formazione, per l'organizzazione di incontri formativi esercitativi all'interno del Gruppo Volontari e alla organizzazione alla partecipazione a eventi formativi, organizzati da altri gruppi e/o organizzazioni di volontariato, di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti operativi specialistici e di formazione e di esercitazione.

7. RESPONSABILE COMUNICAZIONE RADIO

- a) Si occupa delle comunicazioni radio anche durante le fasi di emergenza organizzando il sistema delle comunicazioni a tutela dei volontari e del corretto svolgimento delle attività sul territorio;
- b) Collabora alla formazione dei volontari per l'impiego degli apparati radio e del mantenimento in efficienza degli stessi.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile dei Comuni interessati e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Legale Rappresentante, in raccordo coi Sindaci interessati, sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Legale Rappresentante, anche tramite la struttura di protezione civile dell'Ente.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) L'Ente assegna al Gruppo una sede operativa collocata presso la struttura di via Martiri della Liberazione 22 in Pozzuolo Martesana. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico dell'Ente.
- 2) Ogni Comune dell'UCLAM, ove non già costituito, può istituire un proprio Ufficio e Magazzino (distaccamento) di Protezione Civile per la programmazione, pianificazione e gestione delle attività di Protezione Civile a livello Comunale.
- 3) I magazzini e le sedi distaccate dedicate alla Protezione Civile Locale dei singoli Comuni rimarranno attive come presidio ordinario dei volontari li residenti e in caso di emergenza locale, come Unità di Crisi Locale (U.C.L.) e Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
- 4) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina dell'Ente, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile dell'Ente stesso.
- 5) L'Ente, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.

- 6) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 7) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Ente, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 8) L'Ente si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 9) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili all'Ente da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) L'Ente, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma I, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio dell'Ente sono previsti:
 - Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
 - Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
 - L'Ente ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020;

Art. 17 – Vestiario

- 1) L'Ente provvede, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal Gruppo e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione, a fornire in comodato d'uso l'equipaggiamento ai Volontari.
- 2) Al volontario è fatto divieto:
 - di apportare modifiche tali da compromettere l'uniformità e le caratteristiche antinfortunistiche della divisa d'ordinanza e di apporre scritte, adesivi o quant'altro non attinente il servizio di Protezione Civile ovvero non autorizzato.
 - la detenzione, in pubblico, di coltelli o altro che assuma la definizione di "armi bianche improprie".
- 3) Al volontario in possesso di abilitazioni in attività di carattere specialistiche, verrà dotato di idonea attrezzatura e/o vestiario e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).
- 4) Il volontario deve tenere in ottimo ordine (pulita ed integra) la dotazione ricevuta, in caso di danni alla divisa e D.P.I, per dolo, verranno addebitati i costi di riparazione.
- 5) Al volontario verrà disposto nelle forme di Legge l'acquisto dell'abbigliamento in sostituzione di quello danneggiato.
- 6) In caso di dimissioni dal gruppo il Volontario, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di dimissione presentata per iscritto all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a brevi mani al Coordinatore o suo delegato, dovrà restituire la divisa e D.P.I. dati in dotazione (scarponi e stivali esclusi se dati in comodato d'uso dalla Amministrazione Comunale prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento) come previsto dall'Art. 7 comma 4.
- 7) Trascorsi infruttuosamente i 30 giorni per la consegna, il Coordinatore inviterà per iscritto il Volontario alla consegna di quanto in argomento entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di sollecito.

- 8) In caso di ulteriore inadempienza verranno informati gli Uffici Competenti per l'adozione di ulteriori atti per la consegna del vestiario e D.P.I. o risarcimento economico del valore commerciale di quanto impropriamente non riconsegnato alla Pubblica Amministrazione, fatto salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria, per appropriazione indebita di bene pubblico.

Art. 18 – Automezzi

- 1) L'autista a cui viene affidato il mezzo è responsabile del mezzo stesso e della sua custodia all'esterno della rimessa o sede e curando che venga chiuso; è responsabile del materiale a bordo, ovvero deve assicurarsi che, al termine degli interventi o addestramenti, tutto il materiale sia effettivamente rientrato nel magazzino, FERMA RESTANDO L'INDIVIDUALE RESPONSABILITÀ DEI VOLONTARI NELL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE.
- 2) Ogni autista redigerà sul registro di bordo un verbale di macchina indicando Km, orario delle uscite, motivazioni delle stesse.
- 3) L'autista è altresì responsabile della sicurezza in viaggio dei trasportati.
- 4) Dovrà altresì segnalare verbalmente e registrare sul Registro di Servizio annotazioni su eventuali problemi tecnici (motore ecc.) del mezzo, in particolare problemi tecnici che possano recare pericolo alla guida.
- 5) Eventi fortuiti (e casuali), come le infrazioni al Codice della Strada, saranno di volta in volta addebitate all'autista individuato attraverso il registro di bordo dal coordinatore, trasmettendone i dati al Responsabile del Settore di Protezione Civile per gli adempimenti di competenza, che tenendo conto anche della ripetitività, entità e gravità dell'infrazione potrà inibire alla guida dei mezzi, o sospendere o espellere il Volontario responsabile.
- 6) Ogni autista dovrà esibire, ogni volta che il Responsabile del Settore di Protezione Civile o il Coordinatore lo richieda, la patente di guida, che dovrà necessariamente essere in stato di validità e idonea alla guida del Mezzo.
- 7) L'Autista soggiace obbligatoriamente a quanto disposto dal vigente Codice della Strada ed è responsabile Penalmente e Civilmente di ogni infrazione a Leggi e Regolamenti che possa causare danni a cose e persone.